

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**57 / 2025 del 20/02/2025**

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE E AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE E AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO, altresì che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";
- la sopra citata DGR n. XI/2703/2019, prevede che nell'ambito degli accordi tra ASST/IRCCS e le Scuole di Specializzazione delle Università, pubbliche e private, qualora gli stessi prevedano percorsi formativi nell'area correlata all'emergenza urgenza pre-ospedaliera deve essere previsto e disciplinato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 33/2009, il contributo di AREU per le attività dalla stessa dirette, coordinate e svolte presso le AAT, le postazioni di soccorso e le SOREU, presenti presso ASST/IRCCS nelle relative strutture collegate/complementari. ...";
- Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la

formazione degli specializzandi di area sanitaria;

- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

DATO ATTO che AREU, con lettera di intenti del 31.05.2022, prot. AREU n. 9528/2022, ha manifestato all'Università Vita-Salute San Raffaele l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività didattiche formative, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, mettendo a disposizione le proprie strutture, attrezzature e personale;

DATO ATTO che con delibera n. 139/2023 è stata approvata la convenzione tra AREU e l'Università Vita-Salute San Raffaele, per l'attività didattica integrativa della Scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza;

PRESO ATTO che con nota prot. AREU n. 32136 del 14.11.2024, l'università ha trasmesso una proposta di convenzione per l'attività didattica integrativa della Scuola di specializzazione in Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, per consentire agli specializzandi di frequentare le strutture di AREU;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore della S:C: SOREU e del Direttore della S.C: AAT;

CONSIDERATO che a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, note prot. AREU n. 34198 del 4.12.2024, n. 34874 del 12.12.2024, n. 2096 del 16.01.2025 e 2240 del 20.01.2025 è stato concordato tra le parti il testo di convenzione per l'attività didattica integrativa della Scuola di specialità in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, allegata, quale parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che:

- AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - Articolazioni Territoriali (AAT);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
- I medici in formazione iscritti alla sopra citata scuola di specializzazione potranno svolgere l'attività di formazione specialistica presso qualsiasi sede di AAT, postazione

MSA2 dislocata sul territorio regionale, secondo un sistema di rotazione coordinato dai Direttori delle AAT, e SOREU;

- AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);
- la convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata pari a cinque anni.

DATO ULTERIORMENTE ATTO che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono pari in € 49.500,00, IVA inclusa, determinati dall'erogazione dei buoni pasto a favore degli specializzandi e dell'attività di sorveglianza sanitaria, in particolare, per quest'ultima i costi verranno sostenuti sulla base delle convenzioni in essere con le ASST/IRCCS del sistema sanitario regionale;

PRESO ATTO che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione tra AREU e l'Università Vita-Salute San Raffaele, allegata e parte integrante del presente provvedimento, per l'attività didattica integrativa della Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore;
2. di dare atto che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative delle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - Articolazioni Territoriali (AAT);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
3. di dare atto che AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);

4. di dare atto che la convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata sino alla conclusione dell'anno accademico 2028/2029 (31 ottobre 2029);
5. di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono pari a € 49.500,00, IVA inclusa, i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 come di seguito:

BUONI PASTO:

Conto	Descrizione	Anno	Costo
30.20.31.23	TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE)	2025	€ 8.400,00
		2026	€ 8.400,00
		2027	€ 8.400,00
		2028	€ 8.400,00
		2029	€ 8.400,00

SORVEGLIANZA SANITARIA

Conto	Descrizione	Anno	Costo
30.20.24.95	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE.	2025	€ 1.500,00
		2026	€ 1.500,00
		2027	€ 1.500,00
		2028	€ 1.500,00
		2029	€ 1.500,00

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' VITA SAN RAFFAELE E AREU -
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER L'ATTIVITA' DIDATTICA
INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ANESTESIA
RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE**

Atto sottoscritto con firma digitale.
Imposta di bollo pari a € 64,00.
Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione Università Vita-Salute San Raffaele salute San Raffaele Agenzia delle Entrate Milano 2 n. 27117/2004 del 13 maggio 2004.

TRA

Università Vita-Salute San Raffaele, con sede legale in Milano, via Olgettina n. 58 CAP 20132, codice fiscale 97187560152, p.iva 13420850151, numero REA: MI - 1511742, in persona del Consigliere Delegato, dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi, C.F. DMLNFL82H62H501Z (di seguito "Università")

E

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, C.F. e P. Iva 11513540960, con sede legale in Milano, Viale Monza 223, sede Uffici Amministrativi in Milano Via Alfredo Campanini, 6 PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo (di seguito indicata come **AREU**).
Congiuntamente "Le Parti"

PREMESSO CHE

1. Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;

2. AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;

3. la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;

4. l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";

5. la sopra citata DGR n. XI/2703/2019, prevede che nell'ambito degli accordi tra ASST/IRCCS e le Scuole di Specializzazione delle Università, pubbliche e private, qualora gli stessi prevedano percorsi formativi nell'area correlata all'emergenza urgenza pre-ospedaliera deve essere previsto e disciplinato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 33/2009, il contributo di AREU per le attività dalla stessa dirette, coordinate e svolte presso le AAT, le postazioni di soccorso e le SOREU, presenti presso ASST/IRCCS nelle relative strutture collegate/complementari. ...”;

6. AREU, con lettera di intenti del 31.05.2022, ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività didattiche formative in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, mettendo a disposizione le proprie strutture, attrezzature e personale;

7. l'Università Vita-Salute San Raffaele ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore;

8. l'Università e l'ente ospitante, con il presente atto, intendono stipulare una convenzione per l'attività didattica integrativa della scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia

Intensiva e del Dolore;

RICHIAMATI

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;

- il D. Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";

- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);

- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";

- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria in base al quale "Nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto, pubbliche o private, quali strutture complementari, di specialità

diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni".

- In ogni caso dette strutture complementari, al pari delle strutture di sede e delle strutture collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi del D.l. 13 giugno 2017 n.402.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Strutture messe a disposizione)

AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione dell'Università Vita-Salute San Raffaele, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della presente convenzione.

In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:

- Articolazioni Territoriali (AAT);
- Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
- Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU).

I medici in formazione iscritti alla sopra citata scuola di specializzazione potranno svolgere l'attività di formazione specialistica presso qualsiasi sede di AAT, postazione MSA2 dislocata sul territorio regionale, secondo un sistema di rotazione coordinato dai Direttori delle AAT e SOREU.

Per le esigenze didattiche formative della scuola di specializzazione vengono messi a disposizione i servizi, le attrezzature e le attività fornite dalle strutture sopra indicate.

Le strutture sopra specificate, in quanto strutture complementari, possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio Nazionale ai sensi del D.l 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 3 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)

L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i., del D.l. 13 giugno 2017 n. 402, del D.l. 4 febbraio 2018 n. 68 e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alle attività mediche delle strutture presso le quali è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

L'Università comunica ad AREU l'elenco dei nominativi degli specializzandi con i relativi dati anagrafici e il periodo di frequenza, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.areu.lombardia.it.

Successivamente AREU comunica all'Università, al seguente indirizzo mail: unisr@pec.it, l'assegnazione degli specializzandi presso l'AAT di riferimento e conseguentemente l'Università informa lo specializzando.

Nel contempo AREU comunica alle ASST presso le quali sono dislocate le strutture formative, le assegnazioni degli specializzandi.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del tutor operativo e del tutor accademico come individuati nel successivo art. 5.

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola,

considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i responsabili delle strutture nelle quali svolge la formazione.

Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

Art. 4 (Attività libero professionale degli specializzandi)

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni ulteriore rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo l'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

Art. 5 (Tutoraggio aziendale e Attività didattiche)

Le funzioni di tutoraggio degli specializzandi sono garantite dal personale medico specialista, individuati come tutor operativi, dipendenti delle ASST/IRCCS convenzionate con AREU per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, che risultano in turno al momento dello svolgimento del percorso formativo presso le AAT, MSA2 e SOREU.

I direttori delle AAT e i referenti clinici delle SOREU sono individuati come tutor accademici e partecipano alle procedure di valutazione del medico in formazione, sentiti i tutor operativi.

I tutor accademici seguono gli specializzandi nel percorso formativo e inseriscono nel libretto il giudizio finale sull'attività svolta dallo specializzando stesso, sentiti anche i tutor operativi.

Il personale non universitario che presta attività assistenziale presso AREU partecipa, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica tipo formale e tutoriale delle Scuole di Specializzazione previa deliberazione del Consiglio delle stesse Scuole, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università. Detto Personale potrà partecipare alle attività didattiche previa autorizzazione del datore di lavoro o chi per esso, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.

A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dal Consiglio di Scuola, è conferita dall'Università la qualifica di "tutor", (nelle modalità indicate sopra) e di "professore a contratto" (per l'attività didattica di tipo formale, con incarico di titolare di insegnamento).

L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale.

AREU provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore effettivamente svolte.

Art. 6 (Servizi)

AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie.

La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere.

I medici in formazione utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università.

Art. 7 (Copertura assicurativa)

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

Ai sensi dell'art. 41, 3° co., D.Lgs. 368/1999 AREU provvede direttamente alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di infortunio il Soggetto Ospitante provvederà ad effettuare la relativa denuncia/comunicazione a INAIL come previsto dalle normative vigenti e informa Università dell'evento occorso.

Art. 8 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione

dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nelle strutture dell'AREU medesima o ad esse collegate, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria e la formazione, generale e specifica (art. 41 D. Lgs. 81/2008).

AREU comunica periodicamente all'Università l'elenco del personale sottoposto a tutela a carico di AREU stessa e i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria.

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 9 (Trattamento dati personali)

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice Privacy"), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il "Regolamento"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in esecuzione della presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella Convenzione medesima, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, inclusi, se del caso, categorie particolari di dati personali biometrici, genetici o, in ogni caso, idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato, così come definiti dal Codice Privacy e dal Regolamento. La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

Ciascuna delle Parti, in qualità di titolare autonomo al trattamento dei dati personali è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003 e s.m.i.) ed europea (Regolamento UE 2016/769) in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee

in materia, ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Per AREU il Titolare del trattamento è l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza rappresentata legalmente dal Direttore Generale;

l'informativa dettagliata è pubblicata all'indirizzo <https://www.areu.lombardia.it/web/home/informative> ;

Per l'Università titolare del trattamento è l'Università Vita-Salute San Raffaele in persona del Consigliere Delegato L'informativa dettagliata è pubblicata nel Portale dell'Università all'indirizzo <https://www.unisr.it>.

Art. 10 (Durata ed efficacia)

La presente convenzione produce effetti dalla data della sua ultima sottoscrizione e ha una durata pari a cinque anni accademici, a partire dall'anno accademico 2023/2024, fino al termine dell'anno accademico 2027/2028(31 ottobre 2029).

La volontà di recedere dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

La convenzione potrà essere espressamente rinnovata tramite formale atto, previa richiesta esplicita di una delle Parti e accordo fra le Parti stesse.

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno

parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 11 (Imposta di bollo e registrazione)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a carico ed assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) dall'Università Vita-Salute San Raffaele.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART 12 (MOG, Codice Etico, PIAO, Codice di Comportamento)

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che Università Vita-Salute San Raffaele ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (il "Modello Organizzativo") ed un codice etico (il "Codice Etico"), liberamente consultabili sul sito internet di Università Vita-Salute al link <https://www.univr.it/ateneo/statuto-regolamenti> al fine di prevenire la

responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni.

Le Parti si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo e al Codice Etico dell'altra Parte, qualora previsti e adottati, nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione e nei reciproci rapporti. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

Le Parti, inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati, tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art.13 (Controversie)

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente convenzione, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Per l'UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

Per AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo Lombardo

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Allegato A alla convenzione

Strutture, attrezzature e personale messi a disposizione da AREU per le esigenze didattico scientifiche della Scuola di Specializzazione in ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE.

- le 12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT), distribuite sul territorio regionale (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese) che gestiscono il sistema delle postazioni dei mezzi di soccorso;
- i mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2) con équipe sanitaria composta da medico e infermiere;
- le 4 Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU) sovra-provinciali, con funzione di assicurare la gestione dei soccorsi:
 - SOREU Area Metropolitana (Milano)
 - SOREU Area dei Laghi (Como)
 - SOREU Area Alpina (Bergamo)
 - SOREU Area della Pianura (Pavia).